Comune di Lecco

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ATTIVITÀ E ARTI DI STRADA NEL COMUNE DI LECCO

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale nr. 22 del 22 luglio 2024

Sommario

Art. 1 - OGGETTO E DEFINIZIONI....3

Art. 2 - PRINCIPI....3

Art. 3 - CAMPO DI APPLICAZIONE....3

Art. 4 - CANONE UNICO PATRIMONIALE....3

Art. 5 - AREE DISPONIBILI....4

Art. 6 - MODALITÀ DELLO SVOLGIMENTO DELLE ARTEI DI STRADA....4

Art. 7 - CONTROLLI....5

Art. 8 - SANZIONI....5

Art. 9 -ABROGAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE....5

Art. 1 - OGGETTO E DEFINIZIONI

1. Oggetto del presente regolamento è lo svolgimento delle attività ed arti di strada nel territorio comunale di Lecco con le modalità e nei limiti contemplati e previsti nei successivi articoli.
2. Ai fini del presente regolamento, per arte di strada si intende qualsiasi forma d'arte che utilizzi spazi pubblici o aperti al pubblico e che sia caratterizzata da indipendenza, estemporaneità, assenza di ogni forma di contrattualizzazione, retribuzione o corrispettivo e che accetti come unica eventuale forma di contributo quello spontaneo e liberale del pubblico. Ad esclusivo esempio e senza carattere esaustivo, rientrano in questa fenomenologia le attività di: acrobati, giocolieri, cantastorie, clowns, statue viventi, mimi, danzatori, musicisti.

Art. 2 - PRINCIPI

1. Scopo del presente regolamento è valorizzare e sostenere le arti di strada, rendendo il territorio del Comune di Lecco accogliente verso le stesse, mediante la promozione delle attività artistiche come previsto dei successivi articoli.

Art. 3 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento si applica alle categorie d'attività integranti le arti di strada, come definite al comma 2 dell'art. 1.
2. Il presente Regolamento non si applica:
    a. agli artisti di strada che operano in locali o aree private;
    b. agli esercenti spettacolo viaggiante;
    c. alle attività di pubblico spettacolo di cui all'art. 68 T.U.L.P.S.;
    d. alle attività d'artigianato e a tutte le attività che abbiano carattere diverso da quello artistico-espressivo;
    e. ai mestieri di strada dove per mestiere artistico di strada si intende qualsiasi forma di attività artistica e creativa propria delle arti, svolta individualmente o in gruppo, in spazi aperti al pubblico finalizzata alla produzione e vendita al pubblico delle opere a carattere espressivo frutto dell'ingegno creativo di chi le propone e/o offerta di prestazioni estemporanee a carattere artistico - espressivo per le quali venga richiesto uno specifico corrispettivo. In questa seconda categoria rientrano a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: pittori, scultori; ritrattisti; fotografi; scultori di palloncini, truccatori.
3. Le attività integranti mestiere artistico di strada potranno essere svolte esclusivamente nell'ambito delle rassegne hobbistiche o dei mercatini artigianali o in ambito di eventi e manifestazioni organizzate

Art. 4 - CANONE UNICO PATRIMONIALE

1. Per le espressioni artistiche di strada realizzate ai sensi del presente Regolamento non è dovuto il canone unico patrimoniale.

Art. 5 - AREE DISPONIBILI

1. L'esercizio delle arti di strada è consentito nel territorio comunale esclusivamente nelle postazioni individuate dalla Giunta comunale con specifico provvedimento.
2. Per ogni postazione è individuata la tipologia di attività nel rispetto dei limiti indicati dal presente regolamento.
3. Il territorio cittadino è suddiviso in aree all'interno delle quali sono individuate le postazioni disponibili per le attività delle Arti di Strada. Le aree del territorio cittadino si qualificano come segue:
    a. "aree di libero esercizio", senza alcuna prescrizione o limitazione relativa a specifiche tipologie artistiche, fatte salve diversificazioni per fasce temporali;
    b. "aree riservate all'attività espressiva senza amplificazione e ai mestieri artistici" nelle quali sono ammesse le attività con strumenti non amplificati;
    c. "aree riservate ai mestieri artistici" nelle quali sono ammesse esclusivamente tali attività non corredate da attività rumorose strumentali o amplificate;
4. L'esercizio dell'attività fuori dalle postazioni individuate comporta l'applicazione di sanzione amministrativa con pagamento in misura ridotta di € 200,00.

Art. 6 - MODALITÀ DELLO SVOLGIMENTO DELLE ARTI DI STRADA

1. Gli spazi e gli orari di utilizzo delle postazioni dovranno essere preventivamente prenotati dal richiedente con le modalità adottate con atto di Giunta Comunale specificando i propri dati personali e i dati degli eventuali altri componenti del gruppo artistico, dovrà altresì specificare la tipologia di attività verificandone la compatibilità con lo spazio opzionato, le modalità di esecuzione della propria attività, confermare, ove previsto, il possesso della licenza in abbonamento per artisti di strada SIAE, ovvero attestare il possesso di altra licenza equivalente e indicare le strutture temporanee eventualmente utilizzate.
2. Gli orari previsti per le esibizioni sono dalle ore 10.00 alle ore 22.00.
3. Il Comune, in occasione di particolari festività o ricorrenze, si riserva di consentire, con motivato atto di Giunta, orari di esibizione più ampi ovvero per ragioni ostative contingenti di vietare o ridurre temporaneamente l'arte di strada negli spazi e/o negli orari sopra menzionati.
4. Nei periodi di consultazioni ovvero di comizi elettorali è vietato l'esercizio delle suddette attività negli spazi e nei luoghi individuati ed autorizzati per tale attività dal Comune o comunque ogni qualvolta vi siano motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o per motivi di polizia stradale o polizia locale.
5. La singola performance, non potrà superare la durata di 2 (due) ore nella stessa postazione.
6. Le arti di strada si svolgono:
    a. senza occupazione permanente dello spazio a mezzo di strutture, elementi o costruzioni stabili, bensì con un allestimento precario ed estemporaneo ad uso dell'artista e senza strutture atte ad accogliere il pubblico, il posizionamento di sedie o panche, coperture, palchi od assimilabili.
    b. sotto la totale responsabilità degli artisti per i danni cagionati a sé stessi, a cose o persone, compresi quelli cagionati alla proprietà pubblica
7. Chi esercita l'arte di strada non dovrà:
    a. costituire intralcio al traffico veicolare e pedonale;
    b. ostacolare gli accessi ad edifici ed esercizi commerciali;
    c. sporcare il suolo pubblico;
    d. costituire pericolo per l'incolumità delle persone ovvero per la sicurezza di strutture o cose;
    e. veicolare alcun messaggio o promozione pubblicitaria ad eccezione di quelli utilizzati per informare il pubblico circa il nome dell'artista o del gruppo, l'attività esercitata e/o le opere esposte;

f. svolgere attività di esercizio del commercio ambulante, esclusa l'autopromozione nel rispetto delle normative vigenti,
g. porre in essere turpiloqui e/o comportamenti o atteggiamenti che richiamino alla violenza e lesivi della persona;
h. utilizzare uno o più animali di qualsiasi specie;
i. occupare preventivamente lo spazio da adibire alla performance stessa.

8. Al termine di ogni prestazione è fatto obbligo di rimuove qualsivoglia oggetto utilizzato per lo svolgimento della medesima e di lasciare il suolo pulito.
9. L'esibizione o l'attività non deve arrecare disturbo alla quiete pubblica e, ad eccezione delle postazioni individuate dalla Giunta, non può avvalersi di microfoni, sistemi di amplificazione o casse acustiche. Microfoni, sistemi di amplificazione e casse acustiche, ove autorizzati, dovranno essere a batterie senza l'ausilio di generatori e dovranno rispettare le norme dei limiti acustici e ambientali previsti.
10. Lo spazio assegnato a qualsiasi tipologia di attività oggetto del presente regolamento non può essere sub-concesso, l'attività artistica per la quale lo spazio è stato assegnato deve essere esercitata direttamente dal richiedente o dalle persone che in sede di richiesta sono dichiarati essere componenti del gruppo artistico.
11. L'Amministrazione Comunale resta sollevata ed indenne da ogni responsabilità per danni a terzi derivante dall'esecuzione delle prestazioni artistiche su strada con particolare riferimento ad eventuali incidenti, danni o infortuni causati dagli artisti a loro stessi, a cose o persone e nei casi in cui i danni siano conseguenti alla violazione delle prescrizioni del presente regolamento.
12. È consentito svolgere contemporaneamente negli spazi assegnati diverse attività espressive di arte di strada nel contesto della stessa esibizione, purché ciò sia dichiarato al momento della prenotazione e compatibile con la tipologia degli spazi
13. È sempre consentita all'Amministrazione comunale la revoca della concessione/autorizzazione con atto motivato.

Art. 7 - CONTROLLI

1. Il controllo sull'osservanza delle norme del presente regolamento è esercitato dal personale della Polizia Locale e degli altri organi a ciò preposti.

Art. 8 - SANZIONI

1. Le violazioni all'art. 6 del presente regolamento, quando non costituiscano reato, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, con pagamento in misura ridotta di € 100,00.
2. Nel caso di esercizio abusivo delle arti di strada ovvero di attività svolta in violazione delle norme del presente Regolamento, qualora vengano contestate due violazioni del presente Regolamento in un anno, non sarà consentito per un anno dalla data dell'ultima contestazione accedere alla procedura di autorizzazione.

Art. 9 -ABROGAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

1. Il regolamento comunale delle attività e arti di strada nel territorio della città di Lecco, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Lecco n. 29 del 12 maggio 2008 è abrogato.
2. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera di approvazione del Consiglio Comunale.

ARTI DI STRADA

POSTAZIONI PREDEFINITE CON INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA PER OGNI POSTAZIONE

Comune di Lecco

TIPOLOGIE E DEFINIZIONI

Sono considerate "arti di strada" le attività artistiche e creative proprie delle arti, svolte individualmente o in gruppo, in spazi aperti al pubblico,

Sono considerate "espressioni artistiche di strada" tutte le attività che non prevedono un corrispettivo predeterminato per la prestazione e/o un titolo di accesso per la partecipazione del pubblico, ferma restando la possibilità di raccogliere libere offerte.

> Ad esclusivo titolo di esempio, e senza carattere esaustivo, rientrano in questa fenomenologia le attività di: acrobati; giocolieri; equilibristi; contorsionisti; cantastorie; attori di strada; clowns; statue viventi; mimi; fachiri; mangiafuoco; burattinai; danzatori; musicisti; onemanband; street-band; madonnari; dream painters.

Sono considerate "mestieri artistici di strada" le attività finalizzate alla produzione e vendita al pubblico delle opere a carattere espressivo frutto dell'ingegno creativo di chi le propone e/o offerta di prestazioni estemporanee a carattere artistico-espressivo per le quali venga richiesto uno specifico corrispettivo.

> Ad esclusivo titolo di esempio, e senza carattere esaustivo, in questa seconda categoria rientrano a titolo di esempio: pittori, scultori; ritrattisti; fotografi; scultori di palloncini, truccatori.

Sono considerati artisti di strada la singola persona o gruppi di persone che svolgono le attività di cui sopra,

Il territorio cittadino è suddiviso in aree all'interno delle quali sono individuate le postazioni disponibili per le attività delle Arti di Strada.

Le aree del territorio cittadino si qualificano come segue:

a) "aree di libero esercizio", senza alcuna prescrizione o limitazione relativa a specifiche tipologie artistiche, fatte salve diversificazioni per fasce temporali;

b) "aree riservate all'attività espressiva senza amplificazione e ai mestieri artistici" nelle quali sono ammesse le attività con strumenti non amplificati;

c) "aree riservate ai mestieri artistici" nelle quali sono ammesse esclusivamente tali attività non corredate da attività rumorose strumentali o amplificate;

Comune di Lecco

Postazione PSt1

Lungolago

PIAZZA STOPPANI

scala 1/500

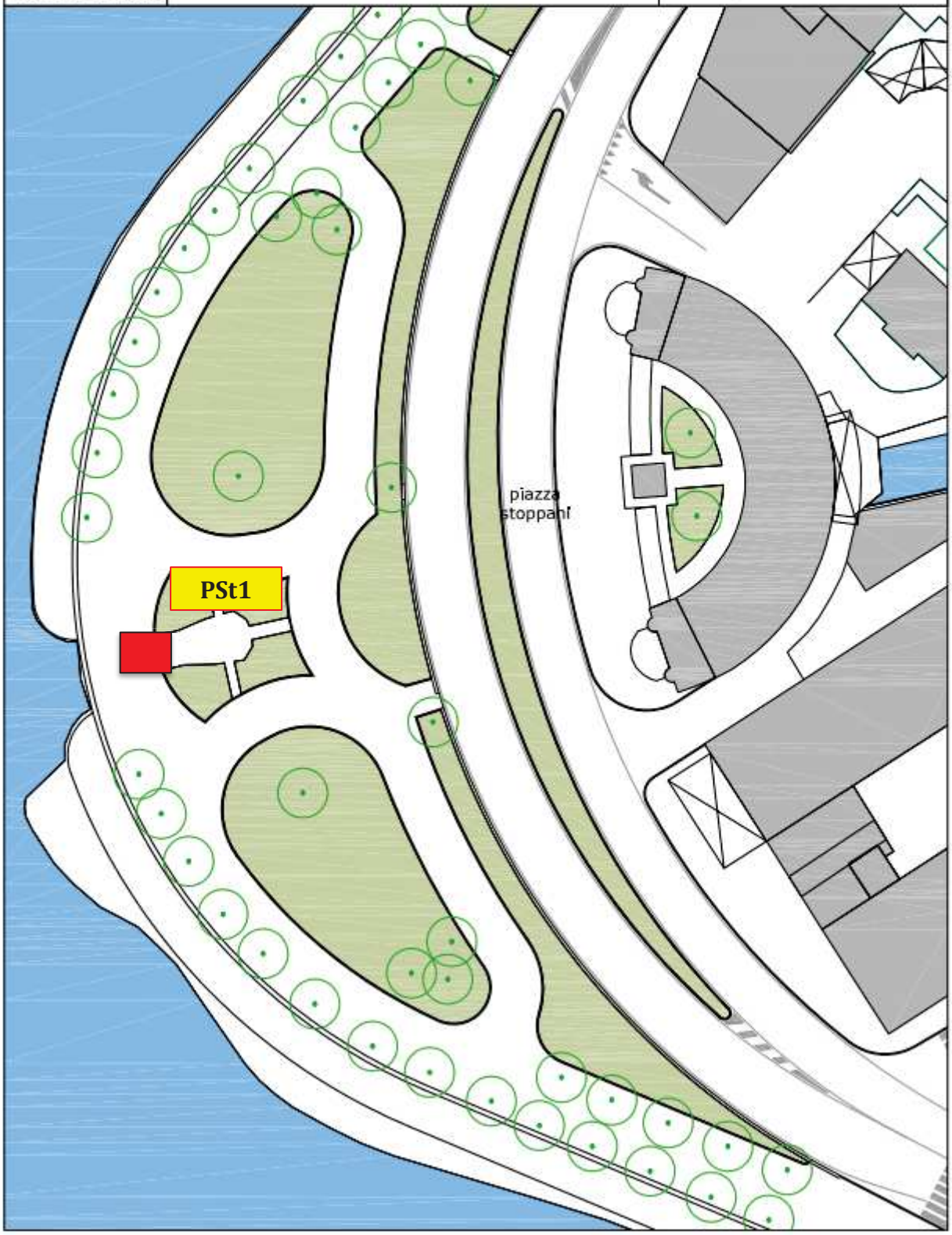

Comune di Lecco

Postazione VCP1

Meridiane

VIA CARLO PORTA

scala 1/500

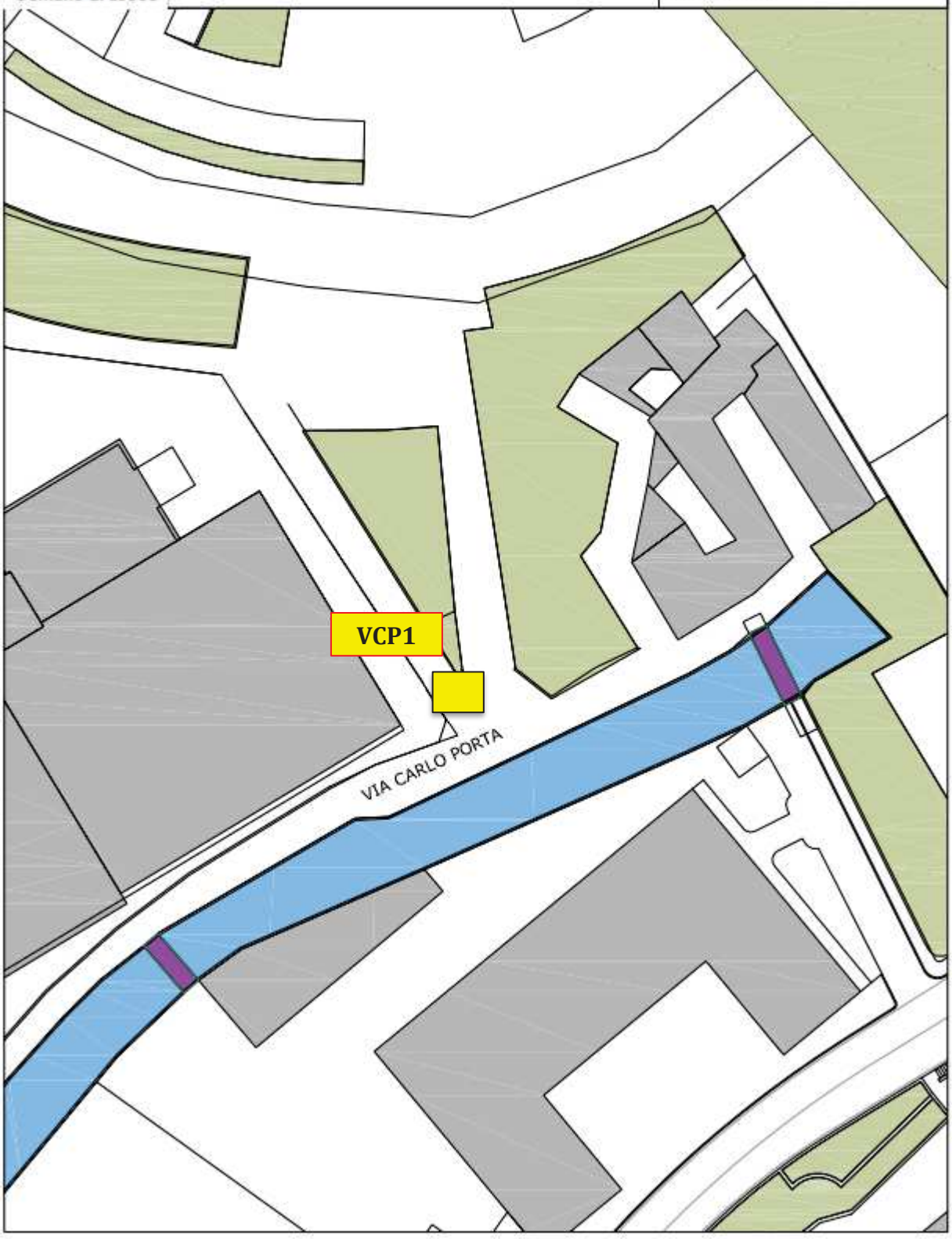

Comune di Lecco

Postazione RMF1

Postazione RMF2

Lungolago

MONUMENTO AI CADUTI - RIVA MARTIRI DELLE FOIBE

scala 1/1000

N.B. - Cast1 è postazione per castagnate con accensione fuochi

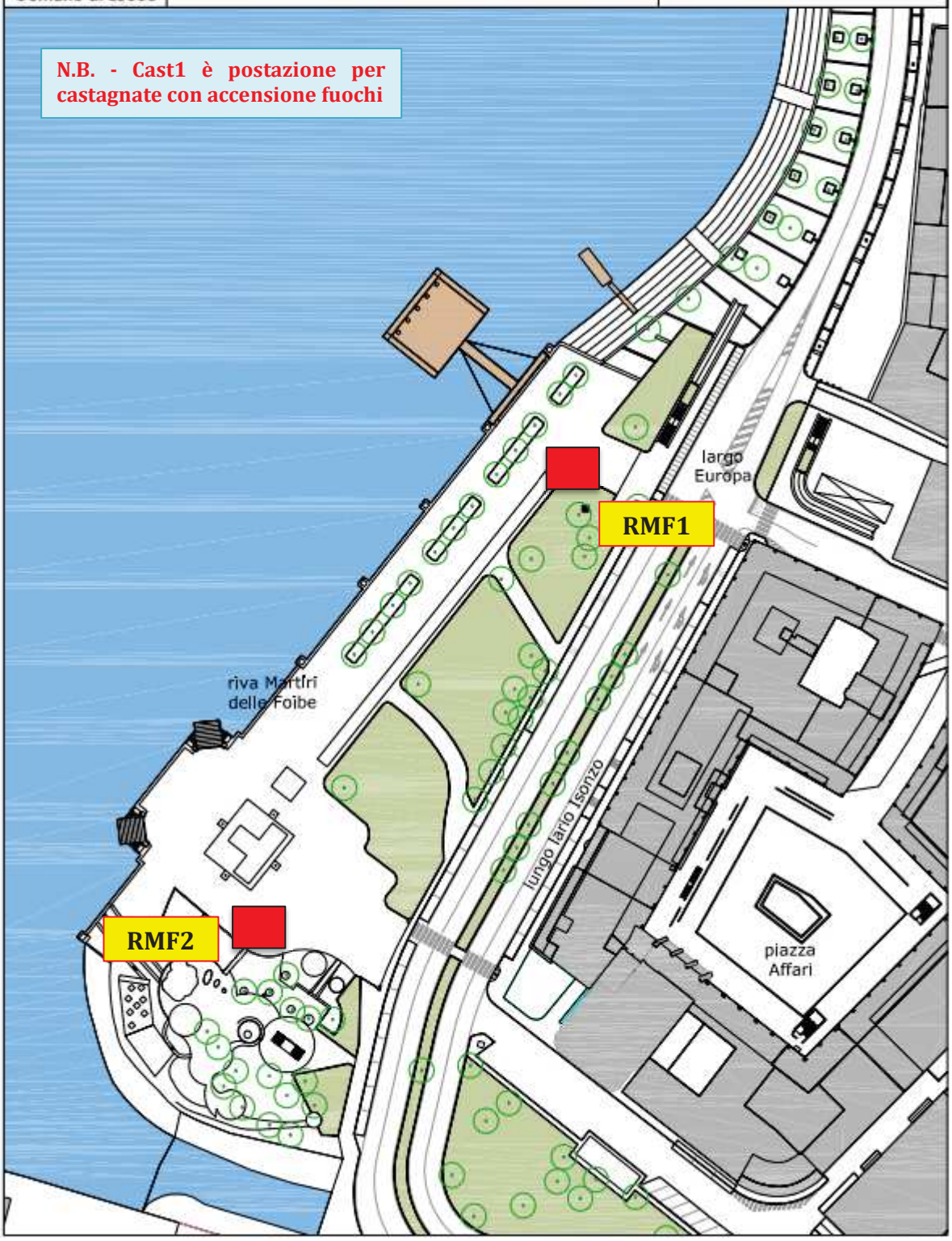

Comune di Lecco

Postazione ViG1

Maggianico

VILLA GOMES

scala 1/500

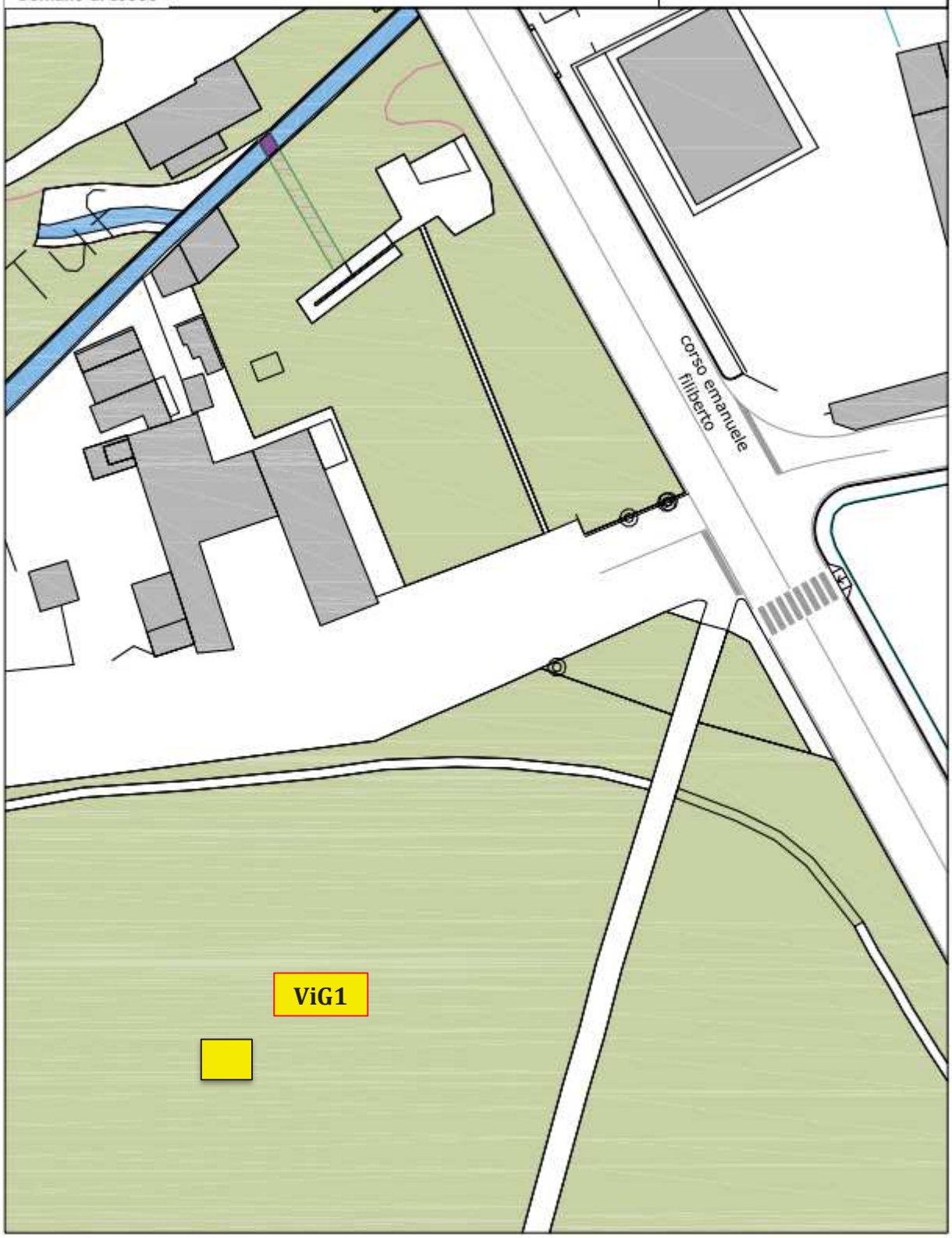

Comune di Lecco

Postazione PGa1
Postazione PGa2
Centro

PIAZZA GARIBALDI

scala 1/500

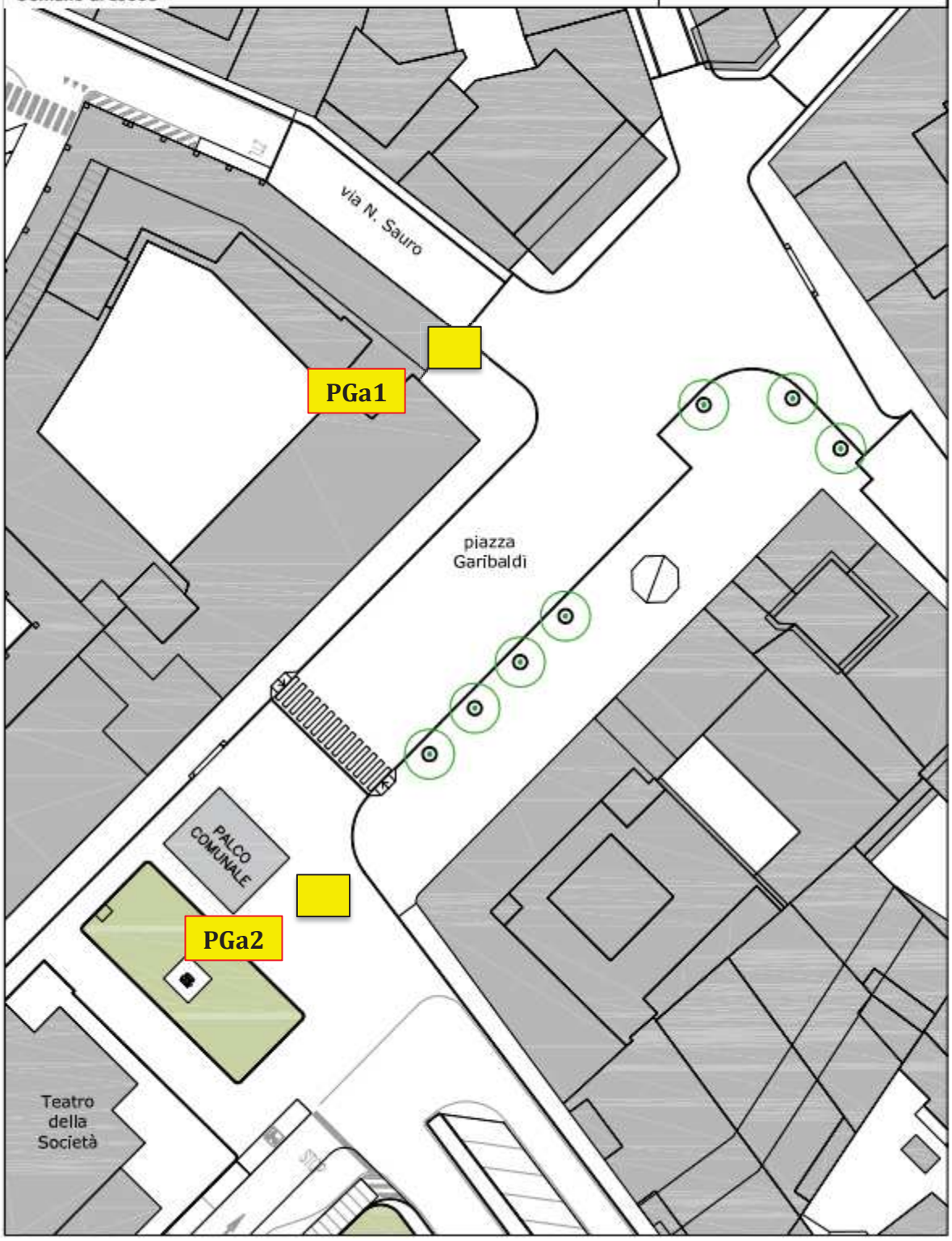

Comune di Lecco

Postazione VBa1

Pescarenico

VIA BATTELLO

scala 1/1000

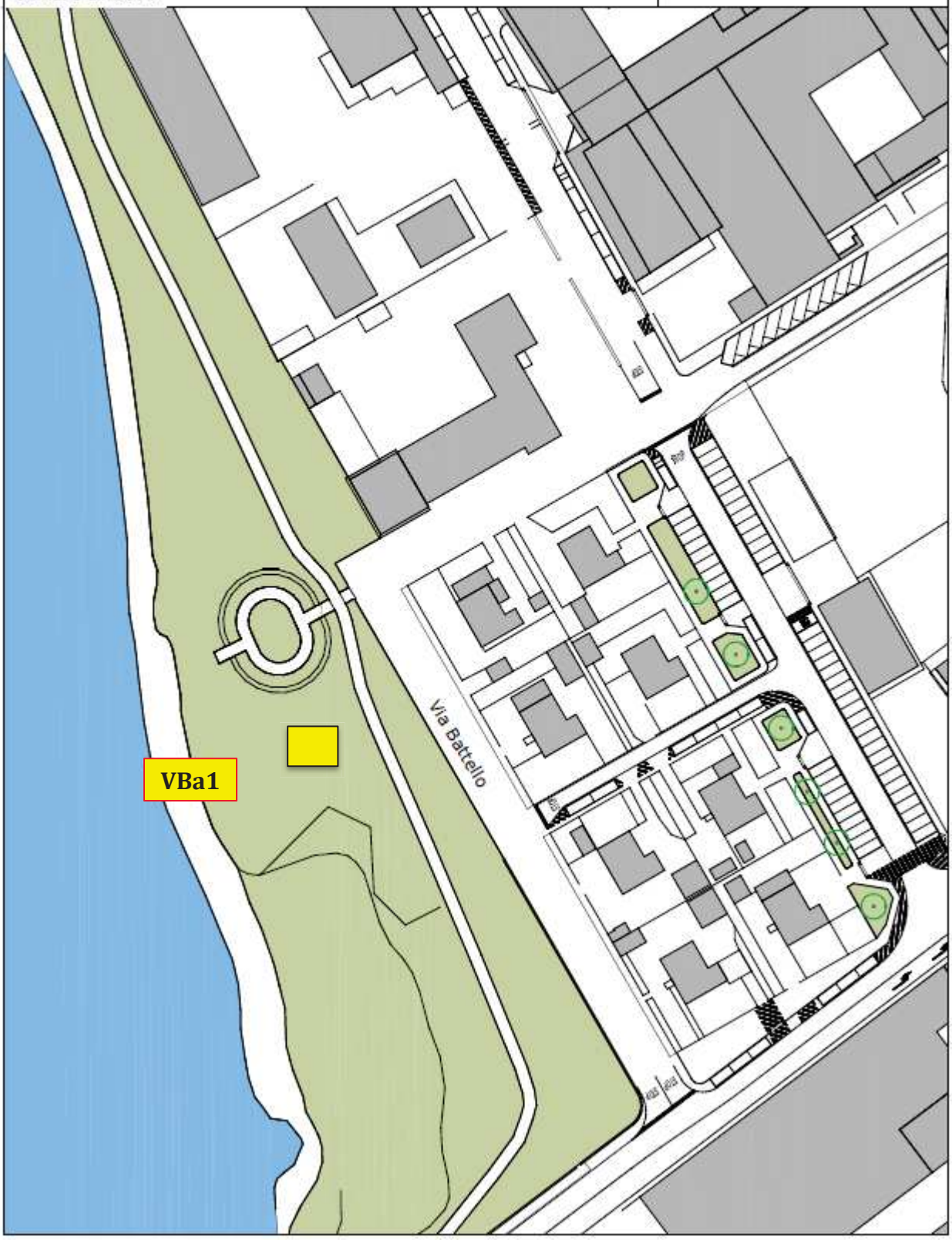

Comune di Lecco

Postazione PD1

Centro

PIAZZA DIAZ

scala 1/1000

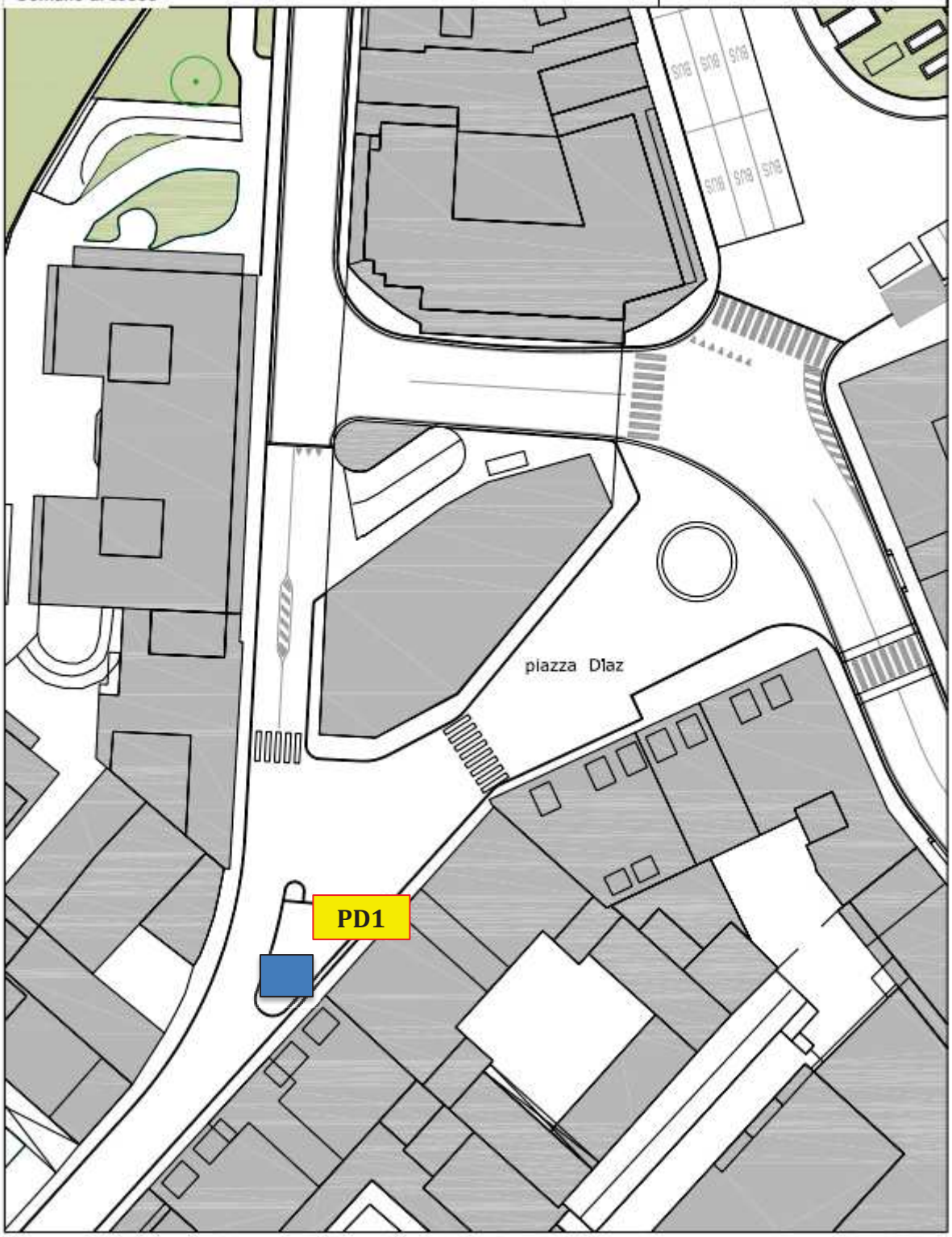

Comune di Lecco

Postazione PCe1

Centro

PIAZZA CERMENATI

scala 1/500

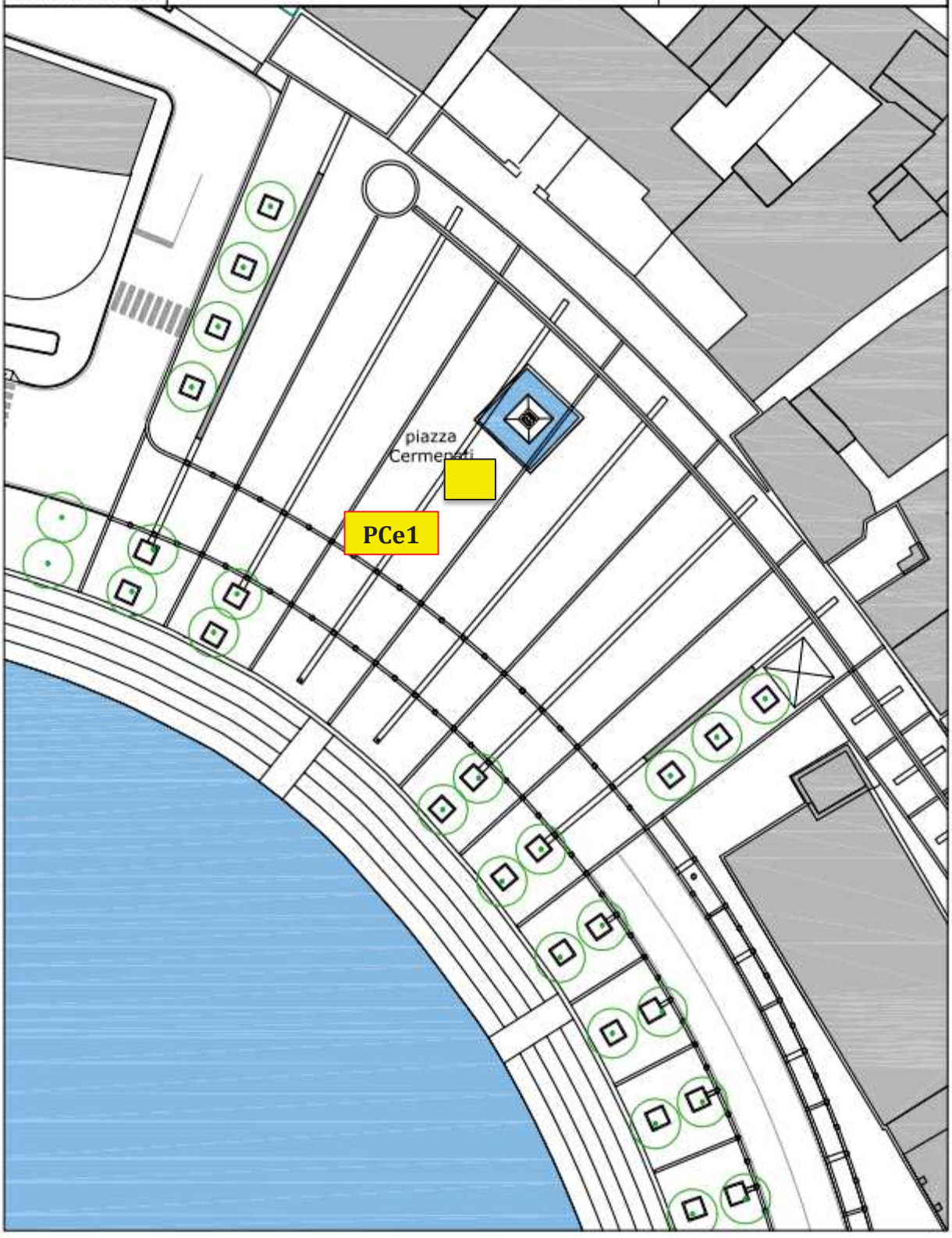

Comune di Lecco

Postazione PXX1

Postazione PXX2

Centro

PIAZZA XX SETTEMBRE

fuori scala

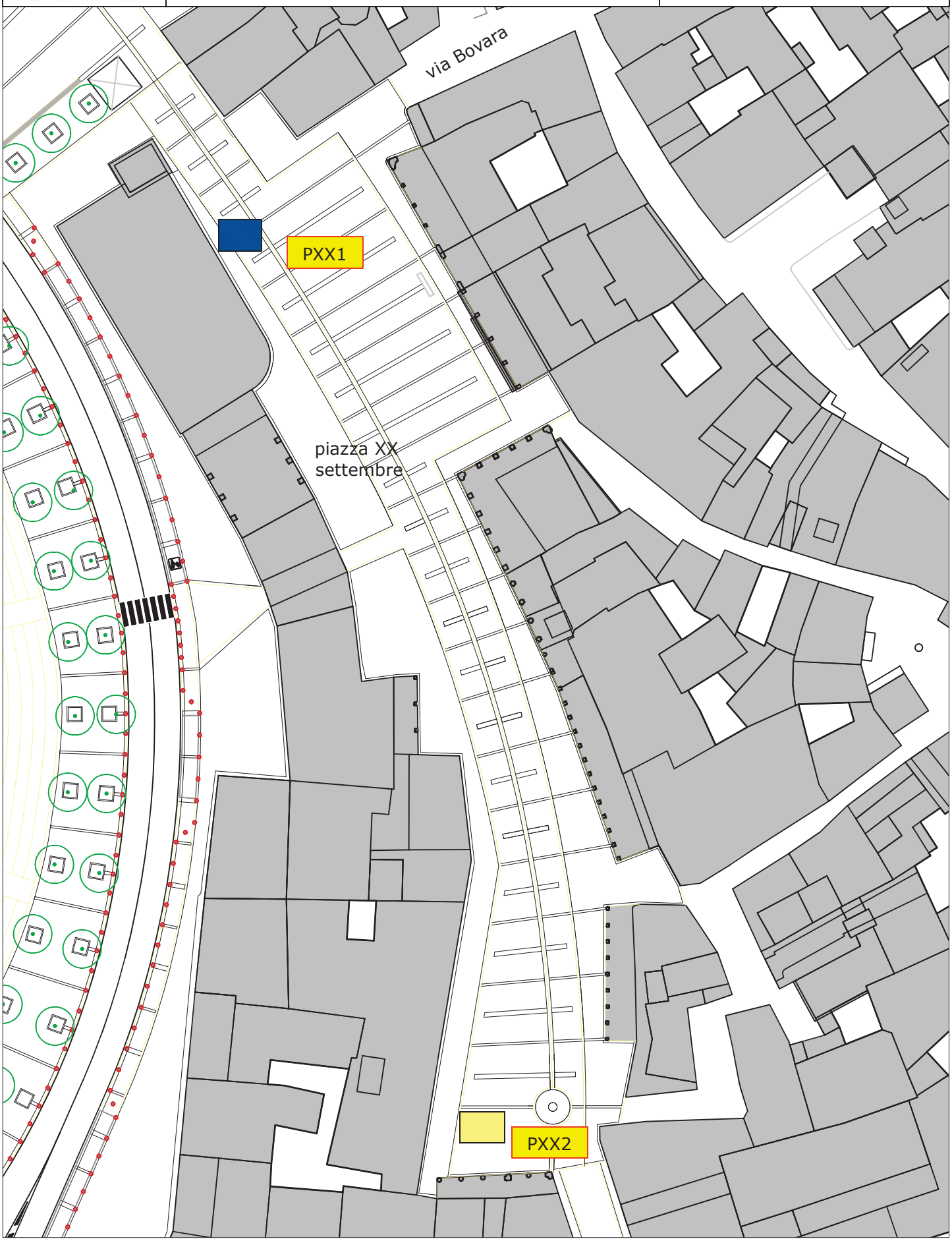

Comune di Lecco

Postazione VR1

Centro

VIA ROMA

scala 1/1000

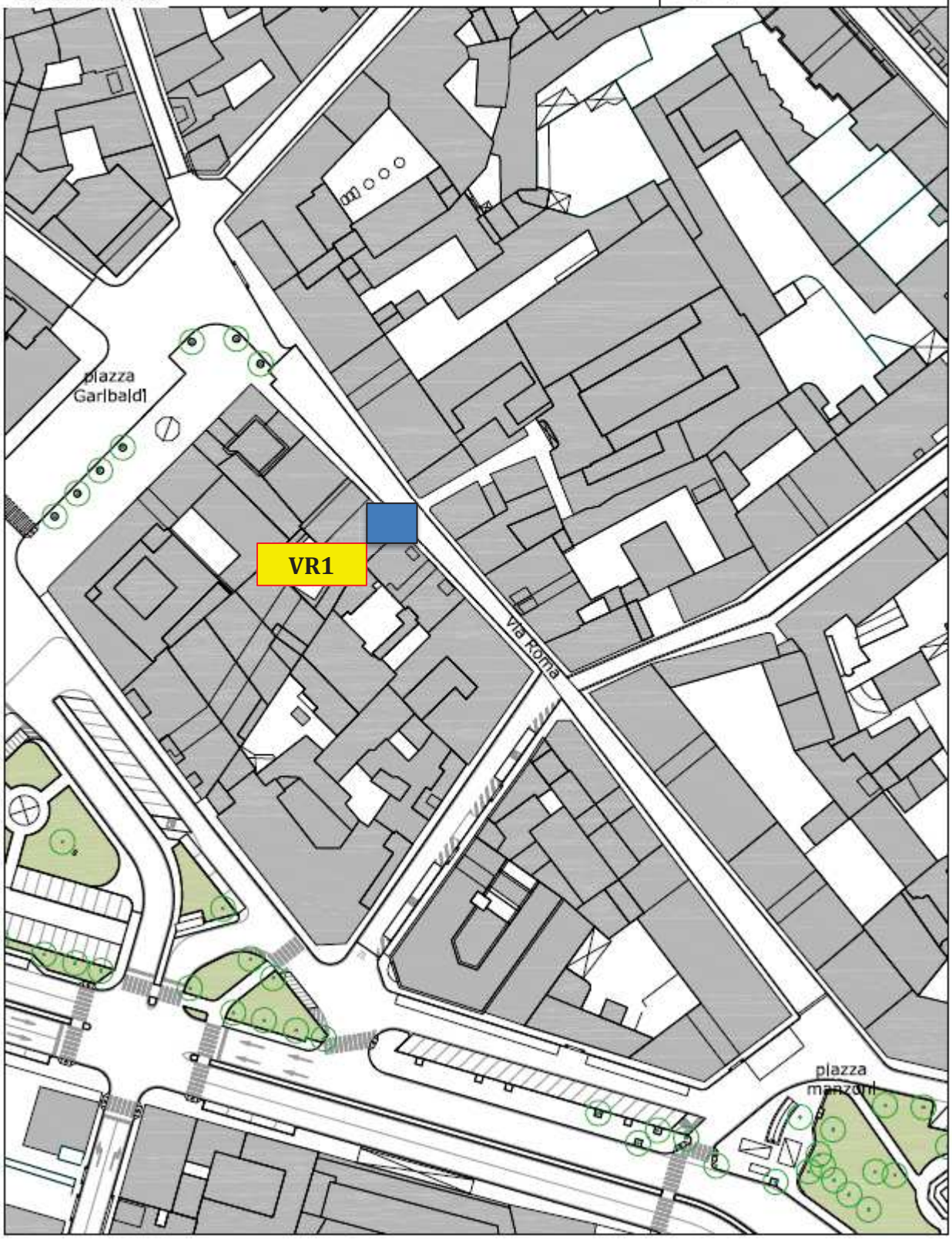

Comune di Lecco

Postazione VBe1

Santo Stefano

VIA BELVEDERE

scala 1/1000

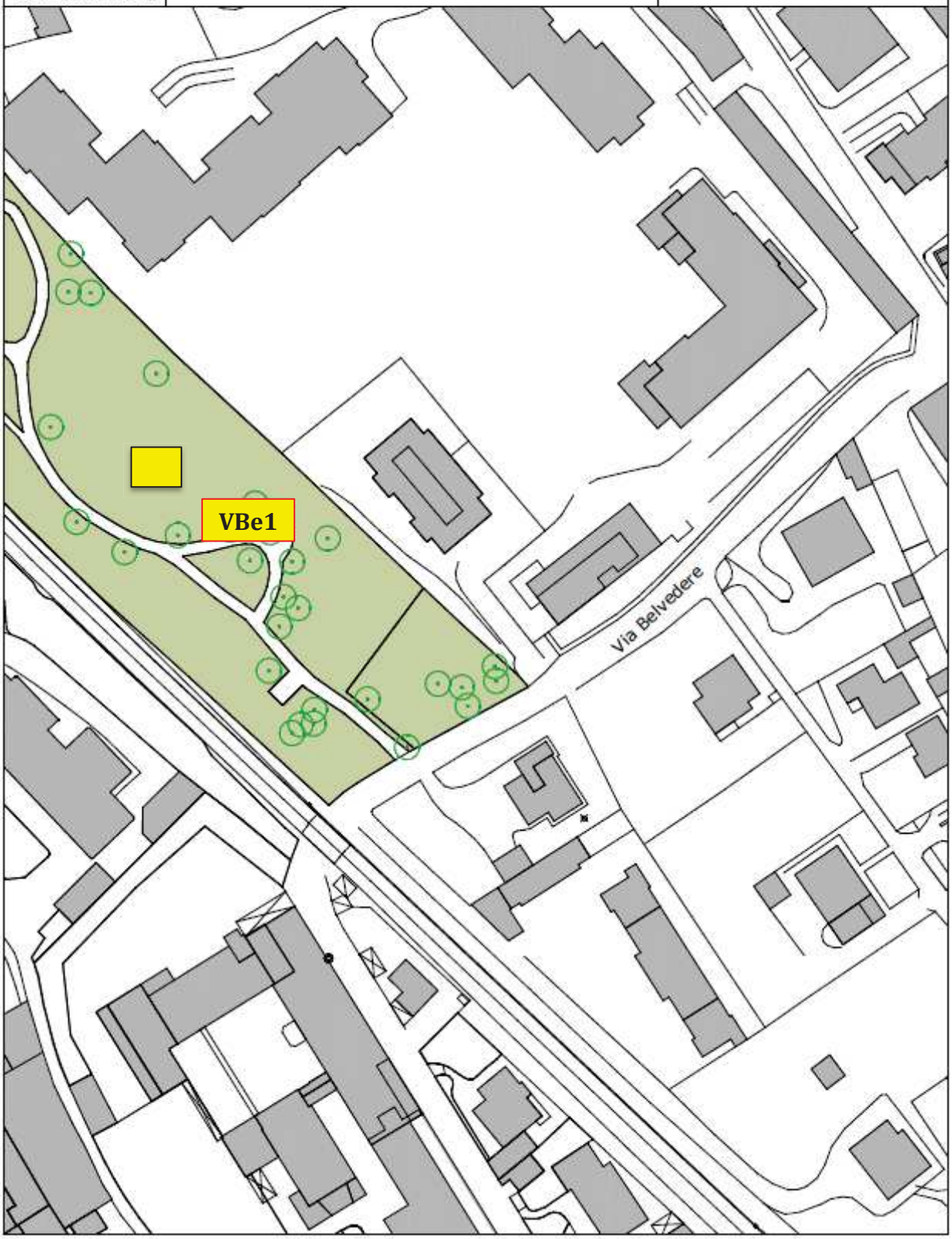

Comune di Lecco

Postazione VEr1

Germanedo/Belledo

VIA EREMO

scala 1/1000

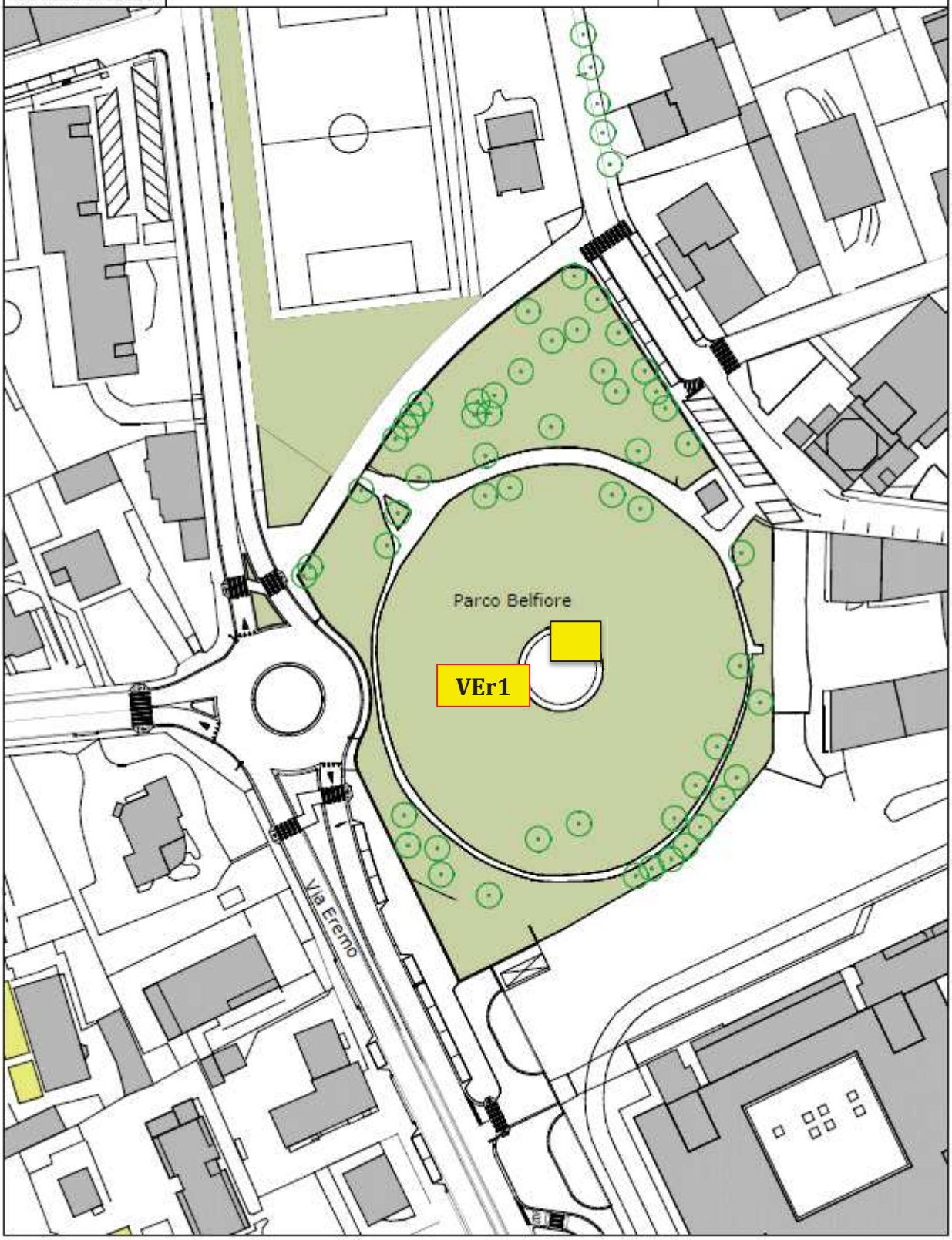

Comune di Lecco

Postazione VBr1

Chiuso

VIALE BRODOLINI

scala 1/1000

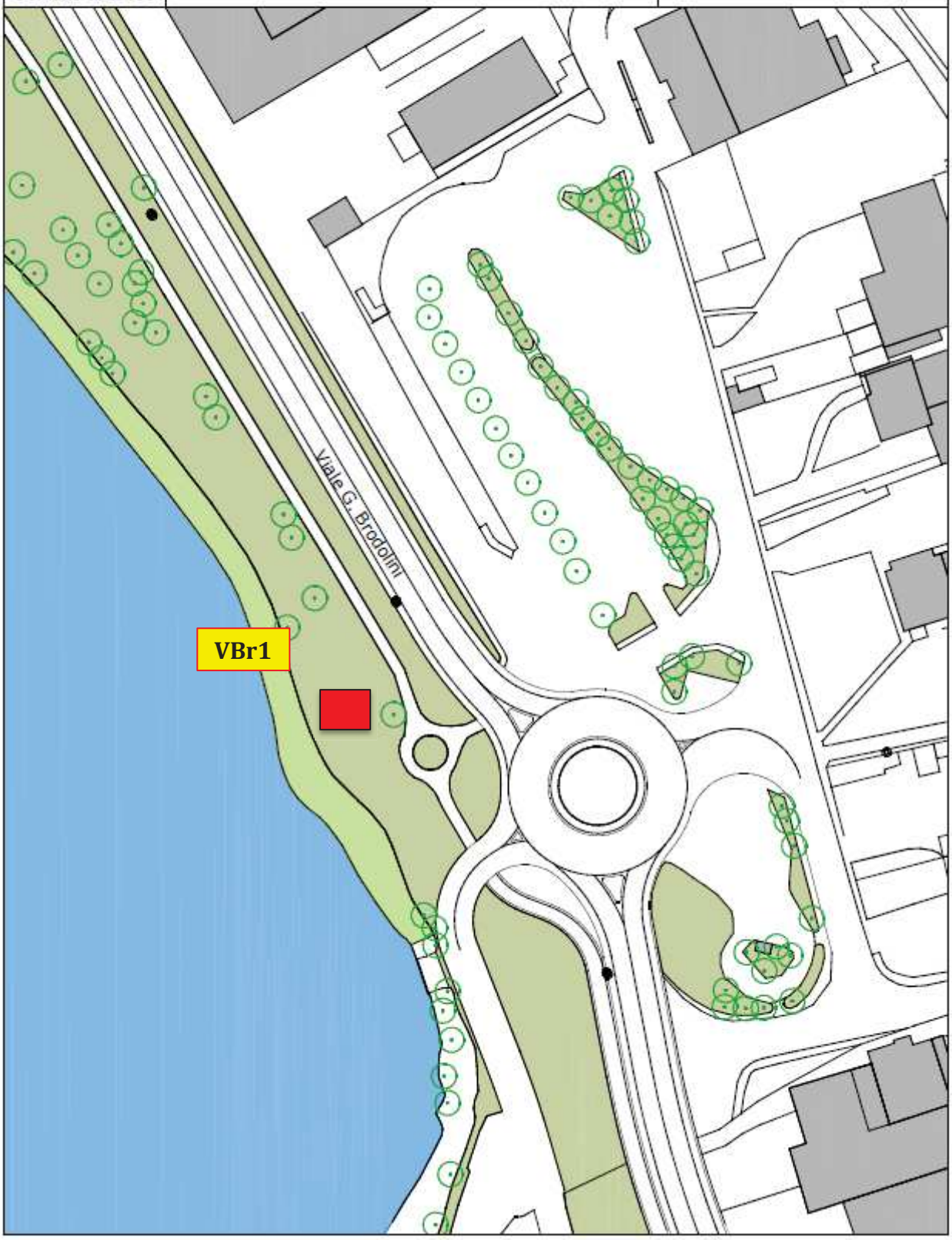

Comune di Lecco

Postazione LLN1

Lungolago

LUNGOLARIO 4 NOVEMBRE

scala 1/1000

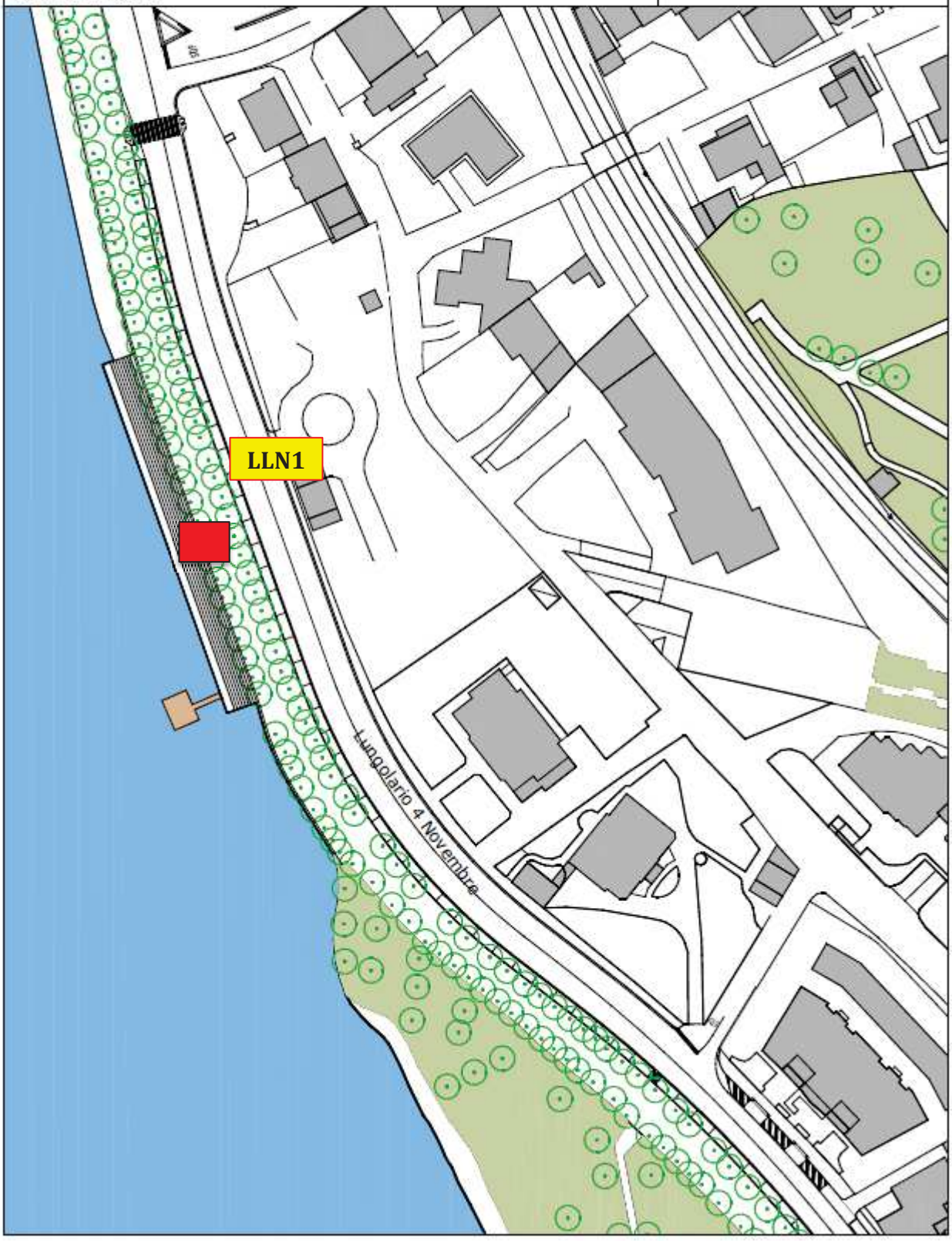

Comune di Lecco

Postazione VTi1

Pescarenico/Maggianico

VIALE DON TICOZZI

scala 1/1000

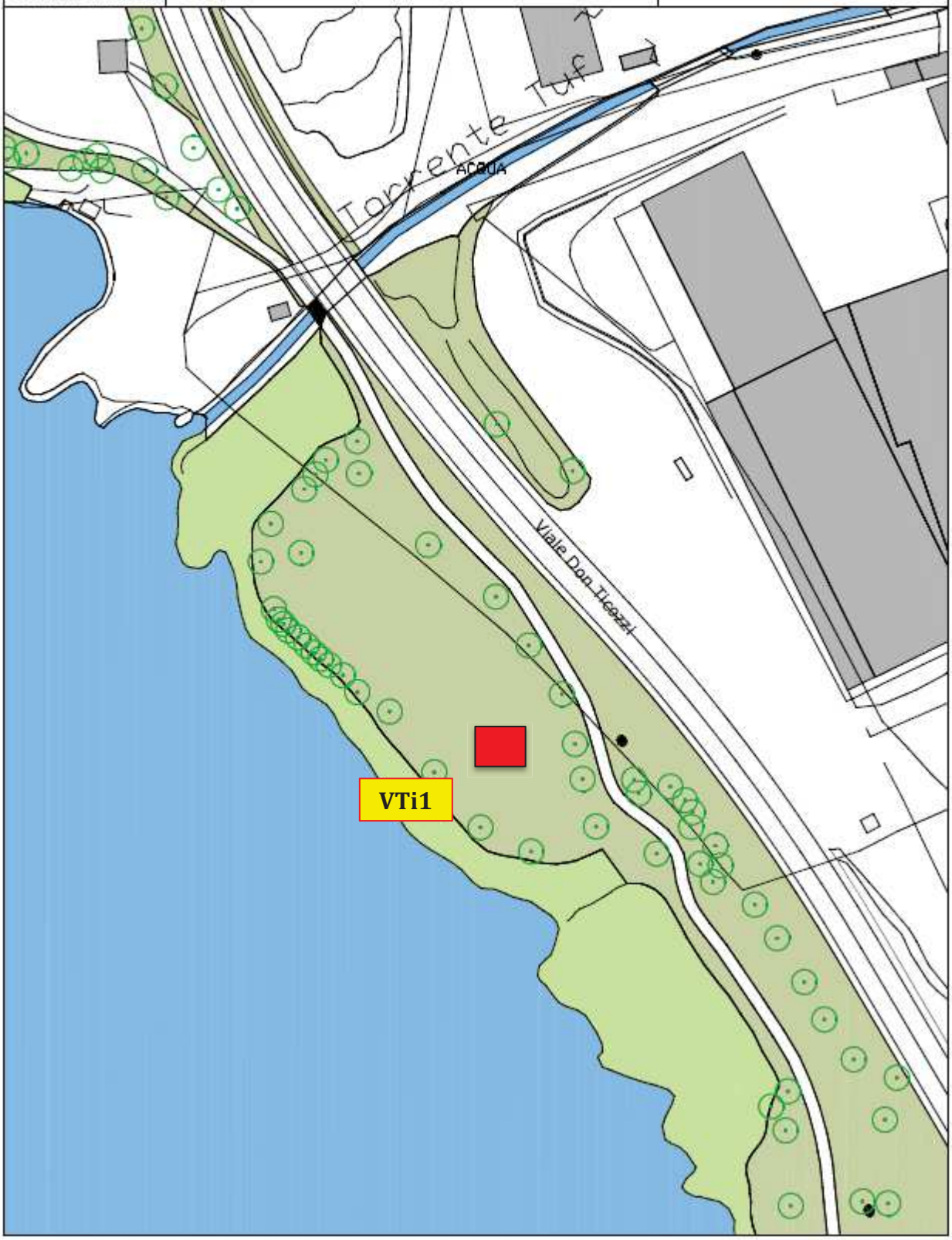

Comune di Lecco

Postazione VSo1

Castello/San Giovanni

CORSO MATTEOTTI - VIA SORA

scala 1/1000

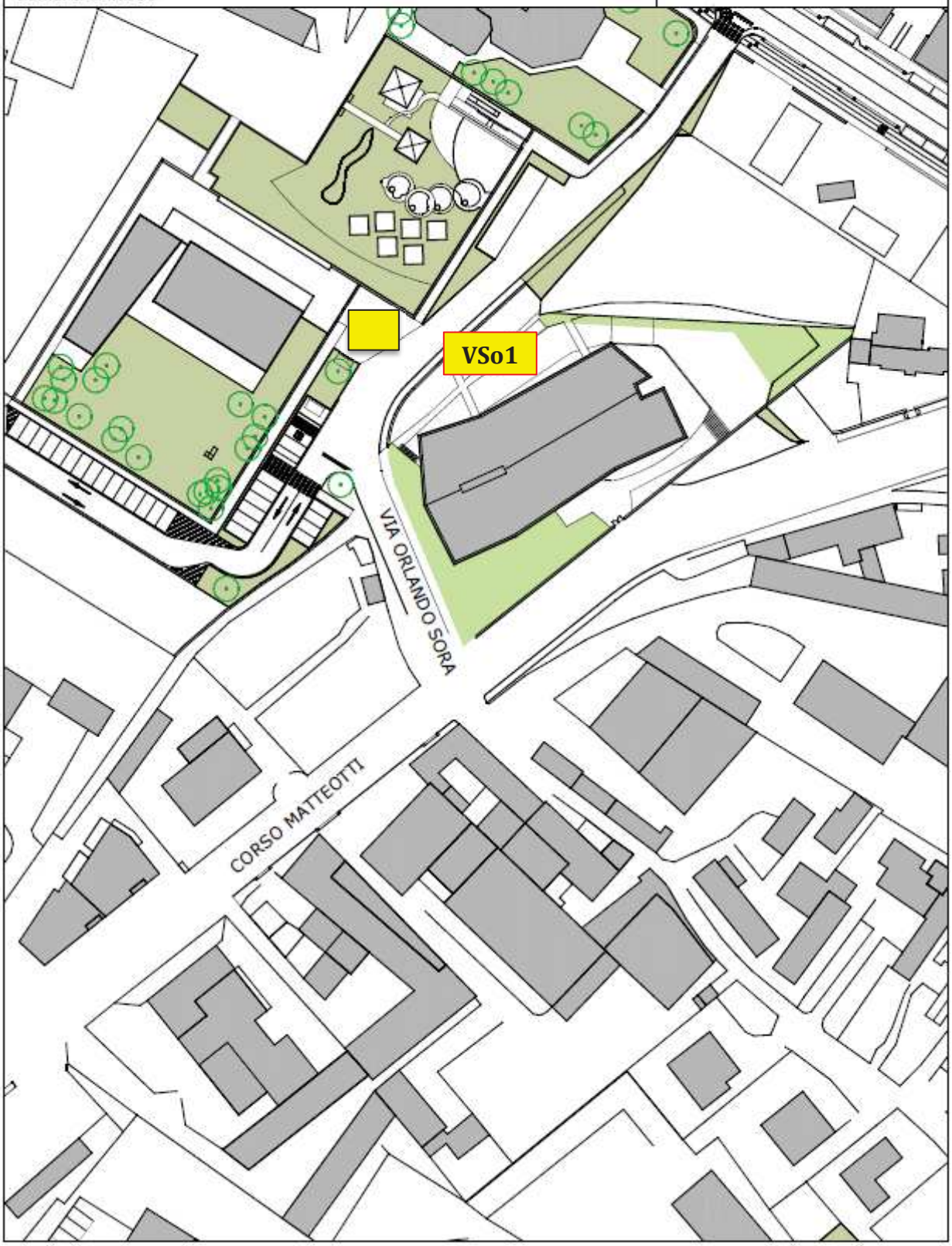

Comune di Lecco

Postazione FPE1

Acquate/Bonacina

FUNIVIA PIANI D'ERNA

scala 1/1000

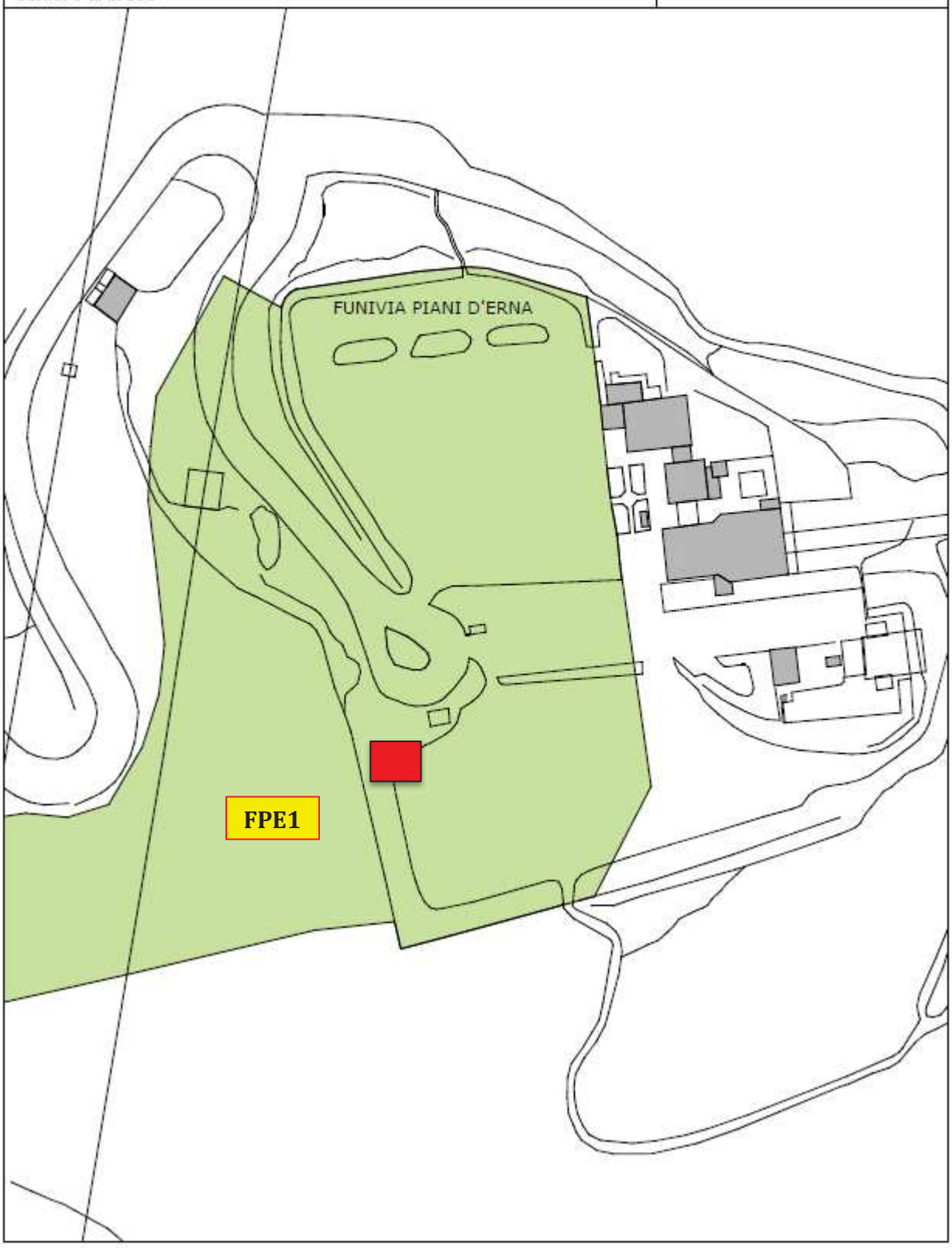

Comune di Lecco

Postazione PVA1

Germanedo/Belledo

PIAZZA V ALPINI

scala 1/1000

Comune di Lecco

Postazione VAd1

Lungolago/Ponte Kennedy

VIA ADDA

scala 1/1000

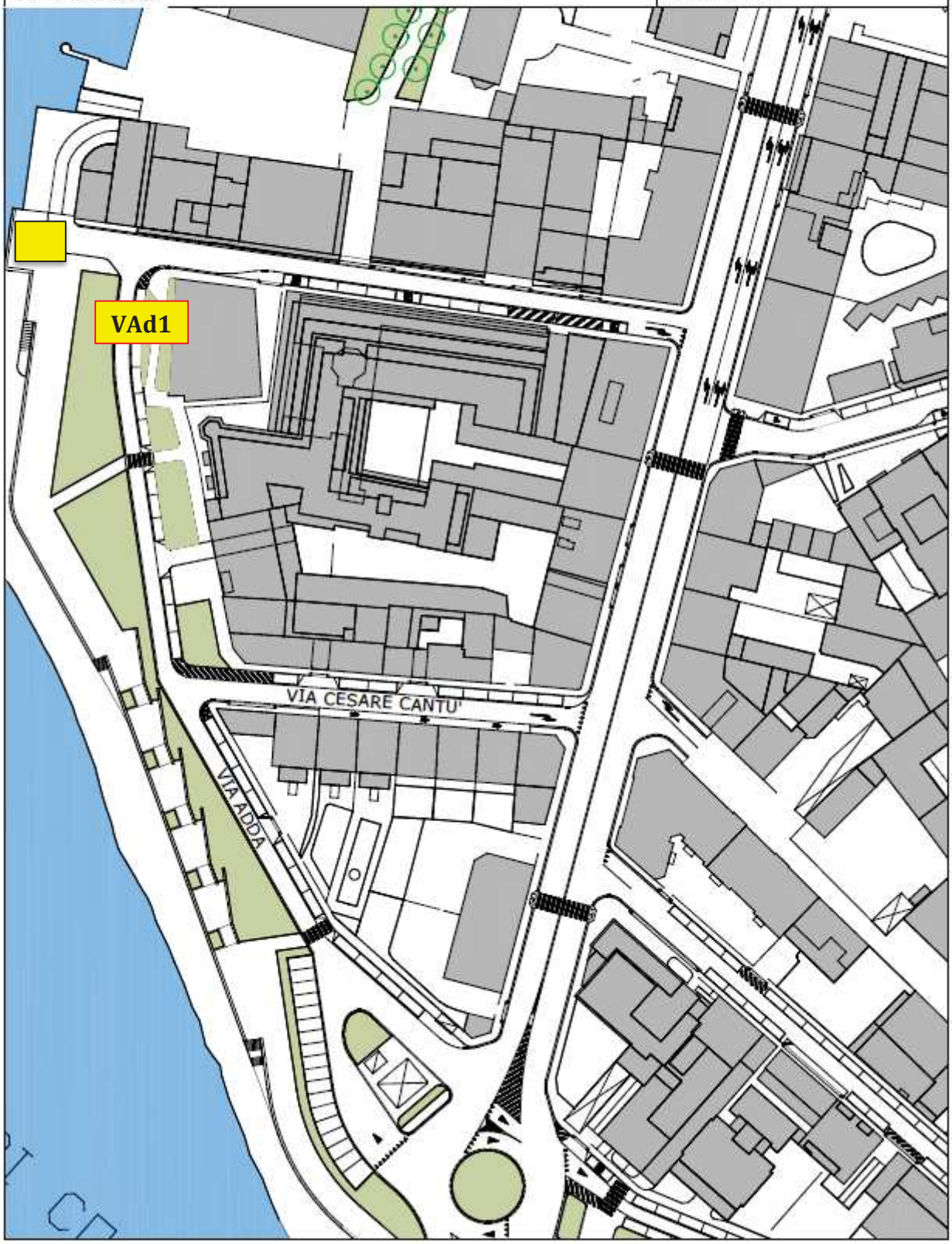

Comune di Lecco

Postazione VAs1

Lungolago/Ponte Azzone Visconti

VIA ASPROMONTE

scala 1/1000

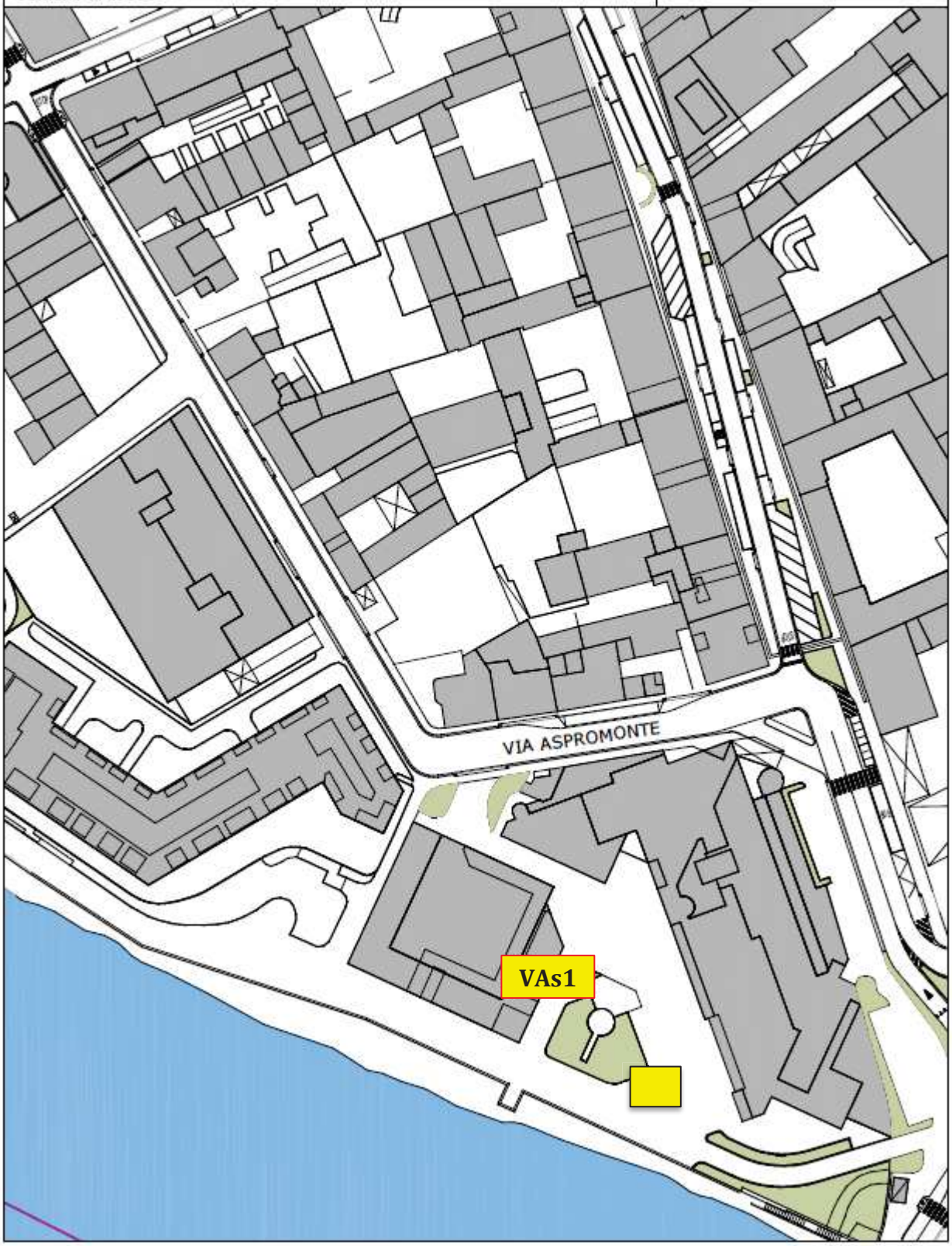

Comune di Lecco

Postazione VDB1

Rancio

VIA DON BOSCO

scala 1/1000

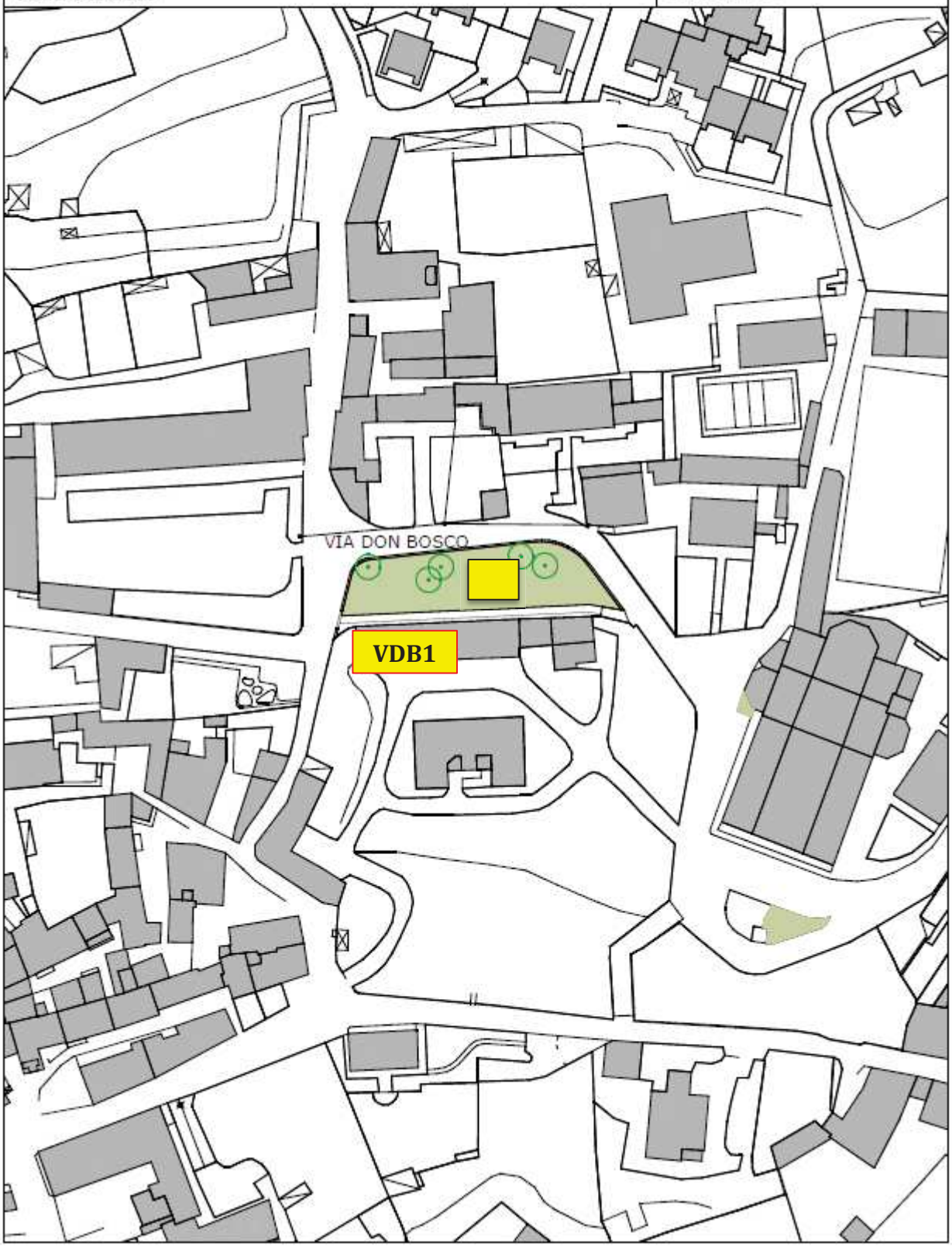

Comune di Lecco

Postazione VGa1

Bonacina

VIA GALILEI

scala 1/1000

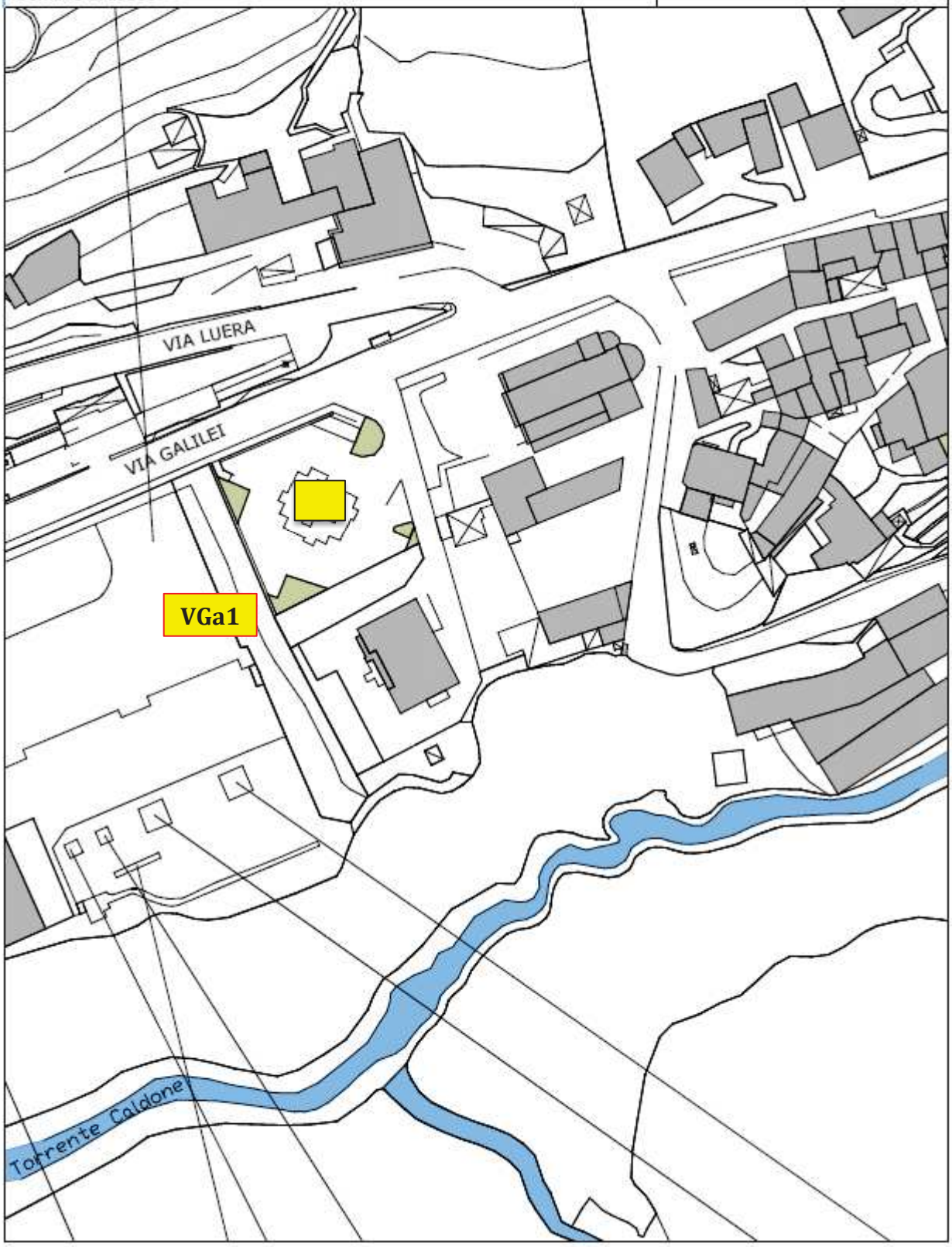

Comune di Lecco

Postazione VPVI1

Laorca

VIA PAOLO VI

scala 1/1000

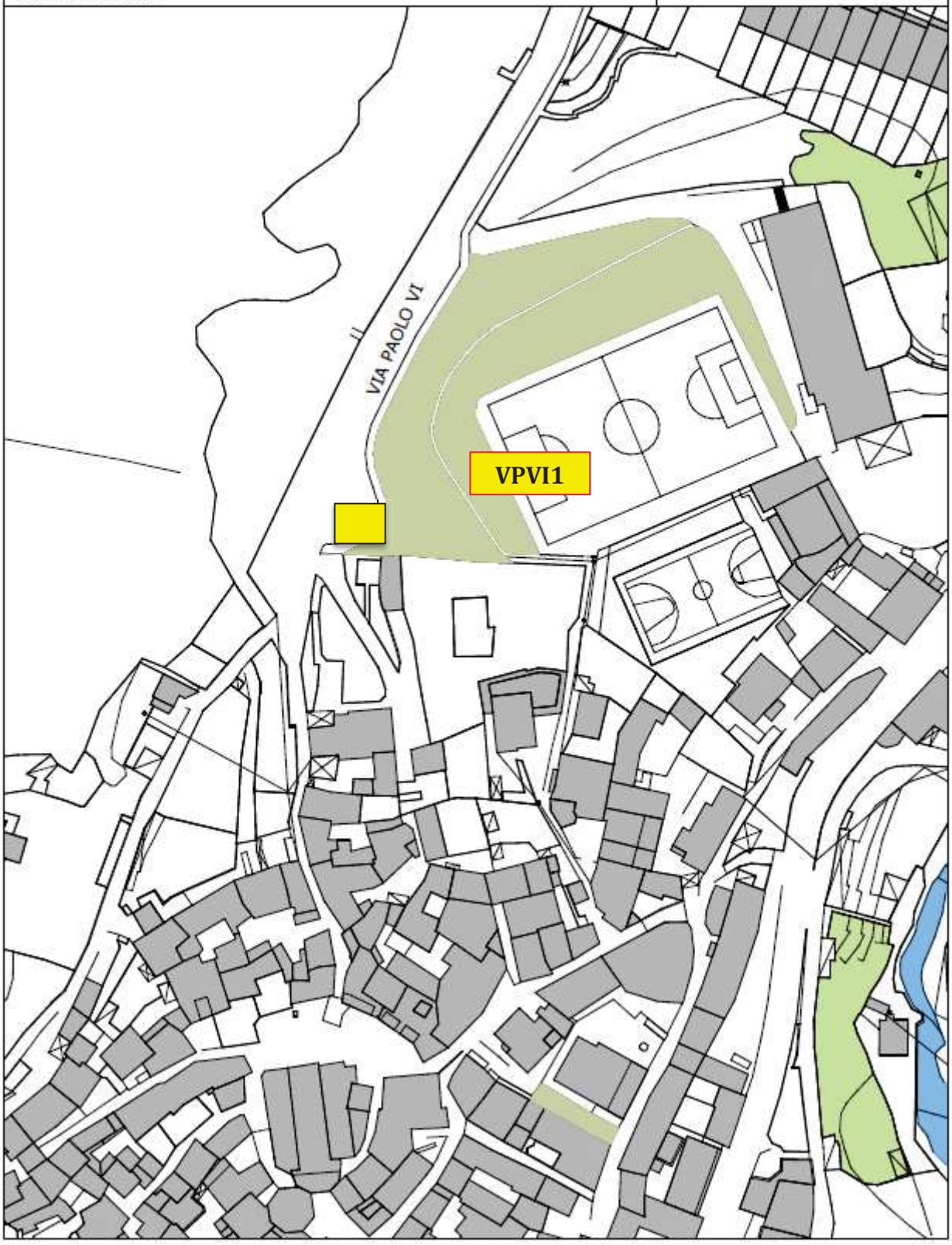

Comune di Lecco

Postazione VRe1

Acquate/Olate

VIA RENZO

scala 1/1000

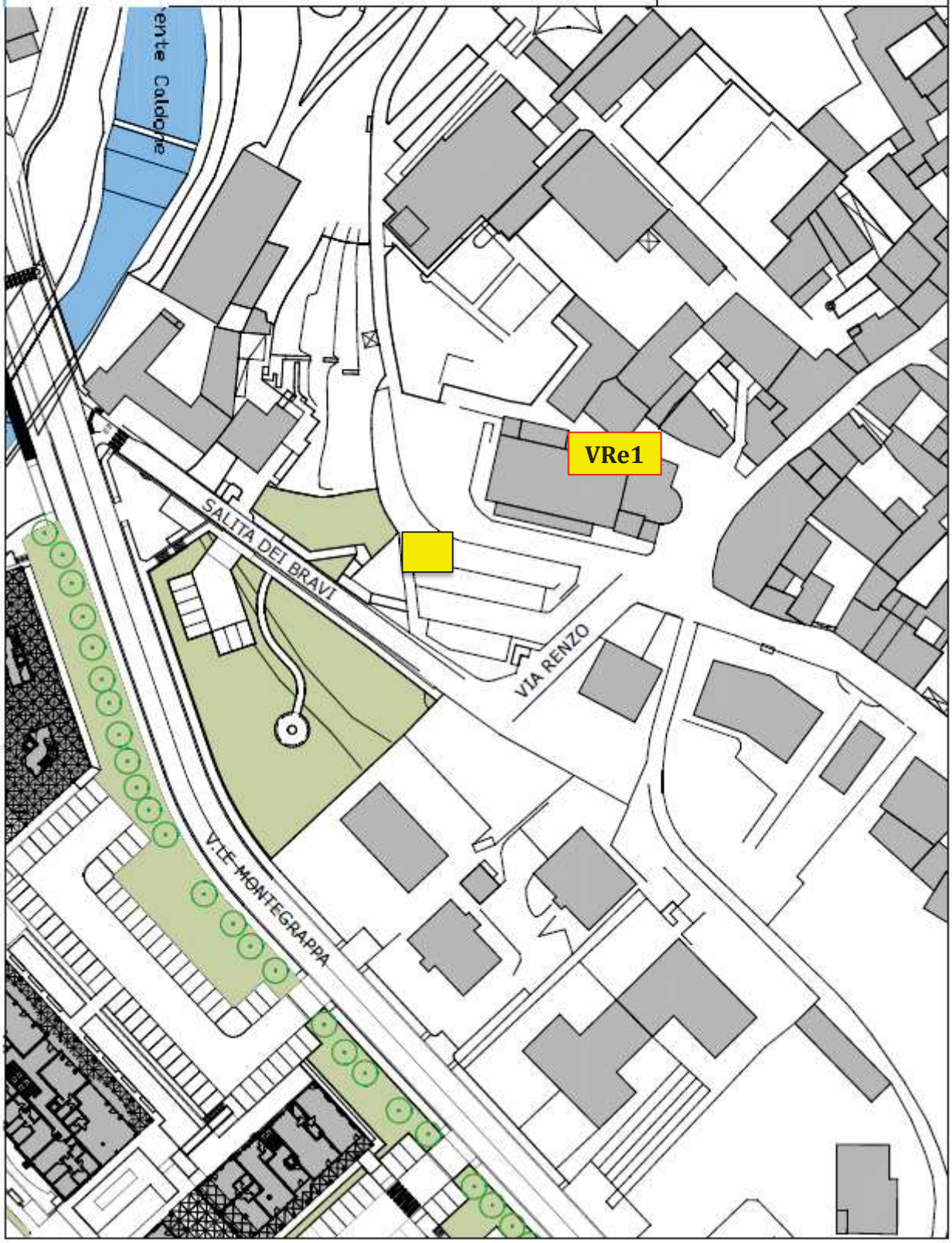

Street Art

PCe1

Lecco land of color